

Il bonus anti-crisi arriva dall'ente di previdenza

di Sabrina Vivian* e Francesco Coccopalmeri**

L'una tantum per le famiglie prevista dal decreto anti-crisi dovrà essere corrisposta dagli enti previdenziali. Il pensionato Enpav che ha diritto al bonus dovrà presentare la domanda. A maggio l'erogazione: il bonus va da 200 a 1000 euro.



- Una tra le misure urgenti previste nel decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) è il cosiddetto "bonus famiglia", una somma una tantum che può andare da 200 fino a 1.000 euro destinata a cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di un nucleo familiare qualificato a basso reddito.

L'emolumento non rappresenta reddito fiscalmente imponibile, né ai fini contributivi né assistenziali, né per il rilascio della social card, alla quale è anzi cumulabile.

L'argomento è di nostro stretto interesse in quanto il bonus può essere erogato dagli enti pensionistici previa apposita domanda: un pensionato Enpav che ritenesse di aver diritto all'emolumento potrebbe quindi inoltrare l'apposito modulo di richiesta all'Ente, modulo reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

L'istanza può essere presentata direttamente dal contribuente o per il tramite di soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, come dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e centri di assistenza fiscale (CAF) ai quali non spetta alcun compen-

so. Il bonus può inoltre essere richiesto attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta del 2008.

Sono molteplici, però, i criteri utili a determinare se si abbia o meno diritto all'emolumento. Andiamo quindi a riassumerli, tenendo conto che più dettagliate informazioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

LE SCADENZE

Fondamentale considerare innanzitutto la scadenza da rispettare: l'istanza deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2009 (come da comunicazione pubblicata sul sito www.enpav.it), nel caso in cui il bonus venga richiesto relativamente al reddito complessivo familiare riferito al periodo d'imposta 2008.

L'Ente dovrà poi effettuare l'erogazione entro il mese di maggio 2009. Le richieste verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento del monte ritenute disponibile. In caso di insufficienza del detto monte, il richiedente può rivolgersi direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

CHI SONO I BENEFICIARI

I beneficiari del bonus devono essere residenti in Italia, ma il requisito della residenza non viene richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare.

Per poter accedere al bonus occorre che al reddito familiare percepito nel 2008 contribuiscano esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti tipologie:

- **i redditi da lavoro dipendente;**
- **le pensioni di ogni tipo** e gli assegni equiparati;
- **i compensi percepiti,** entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricole e di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca;



- **le somme, a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, quale compenso** per gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni;
- **le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione** riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli incarichi o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente, di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), ossia lavoro autonomo;

| NUCLEO FAMILIARE | REDDITO COMPLESSIVO * | BONUS** |
|---|-----------------------|----------|
| Un solo componente titolare di reddito di pensione | 15.000,00 | 200,00 |
| Due componenti | 17.000,00 | 300,00 |
| Tre componenti | 17.000,00 | 450,00 |
| Quattro componenti | 20.000,00 | 500,00 |
| Cinque componenti | 20.000,00 | 600,00 |
| Oltre cinque componenti | 22.000,00 | 1.000,00 |
| Nucleo con componenti a carico portatori di handicap | 35.000,00 | 1.000,00 |
| *importo massimo, espresso in euro ** valori in euro | | |

- **le remunerazioni dei sacerdoti**, previste dalla legge 222 del 1985, e le congrue e i supplementi di congrua previsti dalla legge 26 luglio 343 del 1974;
- **i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili**;
- **gli assegni periodici** corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico;
- i redditi fondiari, ma solo a patto che siano stati percepiti insieme con i redditi delle categorie precedenti (in «coacervo», recita il decreto) e a patto che il loro ammontare non sia superiore a 2.500euro.

Il possesso di redditi diversi esclude categoricamente l'accesso al beneficio per l'intero nucleo familiare.

Rilevante è la clausola relativa ai redditi fondiari: essi permettono l'accesso al bonus solo se si accompagnano a una o più tipologie di reddito indicate.

Il reddito complessivo familiare è dato dalla somma dei redditi complessivi ottenuti dai componenti del nucleo familiare, calcolati secondo quanto previsto dall'art.8 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR 917/1986).

IL NUCLEO FAMILIARE

Il beneficio, che può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare, è determinato anche in base al numero dei componenti dello stesso, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferito al periodo per cui si inoltra richiesta.

È importante sottolineare che **vengono intesi come componenti del nucleo familiare il richiedente, il coniuge non separato, i figli e altri familiari solo se fiscalmente a carico.**

In caso di genitori separati, divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui risultano a carico.

IMPORTI DEL BONUS

Gli importi variano seguendo un doppio binario: quello della numerosità del nucleo familiare e quello reddituale.

In caso di nucleo familiare formato da un unico componente **il bonus viene erogato a condizione che tra i redditi dal medesimo percepiti compaia un reddito da pensione.**

Nell'ipotesi in cui un soggetto percepisca somme non spettanti, in tutto o in parte, è tenuto ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione dell'emolumento. Cade sul richiedente anche la responsabilità relativa alla presentazione della domanda a due sostituti d'imposta o presentata da più membri del nucleo familiare o contenente false informazioni.

*Direzione Studi, Enpav

**Direzione Previdenza, Enpav